

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

TITOLO IV

Capitolo 3

FONDI PROPRI

TITOLO IV- Capitolo 3

FONDI PROPRI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1, nei casi previsti dall'art. 26, par. 3 CRR (termine: 90 giorni) (1);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 36, par. 1, lett. g) CRR (termine: 90 giorni);*
- *divieto di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 (termine: 120 giorni);*
- *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata nei casi previsti dall'art. 49, par. 2 CRR (termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 56, par. 1, lett. b) CRR (termine 90 giorni);*
- *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario finanziario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. art. 66, par. 1, lett. b) CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata*

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 si intende ammessa se non è attivato il procedimento di divieto, previsto dal Titolo V, Capo 2, Sez. II, par. 1 della presente Circolare.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Fondi propri

Sezione I – Procedimenti amministrativi

all'esclusiva discrezionalità dell'intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall'art. 73, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);

- *autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'intermediario nei casi previsti dagli artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione ad esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale nei casi di cui agli artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione nei casi previsti dall'art. 78, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto nei casi previsti dall'art. 79, par. 1 CRR (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Disposizioni generali

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, in particolare la Parte Due:
 - Titolo I, Capo 1 relativo al Capitale di classe 1; Capo 2, relativo al capitale primario di classe 1; Capo 3 relativo al capitale aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi di classe 2; Capo 5, sulla definizione di fondi propri; Capo 6, sui requisiti generali;
 - Titolo II, su partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
 - specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
 - specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
 - specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
 - specificare il concetto di “gain on sale” (art. 32, par. 2 CRR);
 - precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
 - specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
 - specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all’art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3 CRR);
 - specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all’art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
 - specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le

- seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);
- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
 - specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del comma 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
 - specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. a) CRR; (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 77, par. 5 CRR);
 - specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
 - specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l'operatività delle società veicolo e i concetti di investimento "minimo" e "non significativo" di cui all'art. 83, par. 1, primo comma CRR (art. 83, par. 2 CRR);
 - specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Capitale primario di classe 1

1.1 Individuazione degli intermediari che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR, i seguenti soggetti:

- a. gli intermediari finanziari che abbiano la forma di società cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile;
- b. i confidi.

Non si applica l'art. 27, par. 1, lett. a), punto v) del CRR.

1.2 Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR gli intermediari possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione comunitaria e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR.

1.3 Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26, par. 1, lett. a) e 28 CRR, relativi alla disciplina degli strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1, si precisa che i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale primario di classe 1 solo se sono rispettati i requisiti di cui ai citati articoli del CRR e sia espressamente previsto che la restituzione di tali versamenti è ammessa esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale computabile nel capitale primario di classe 1.

2. Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico non applicano le disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo I, Capo 3 del CRR, nonché i relativi regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione.

3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri

Ferma restando l'applicazione degli artt. 77 e 78 CRR in materia di rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri, si precisa quanto segue.

Nel caso di operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, l'intermediario valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivarne, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, co. 2-*quinquies* e 2-*sexies* TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, co. 2 TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, co. 2-bis, lett. 1 TUF).

L'intermediario dispone di presidi organizzativi in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

4. Trattamento delle partecipazioni assicurative

Gli intermediari finanziari possono applicare il trattamento prudenziale previsto dall'art. 49, par. 4 CRR agli strumenti di fondi propri detenuti emessi da un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa nella quale gli intermediari o le capogruppo hanno un investimento significativo, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 CRR.

5. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Gli utili derivanti da operazioni di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale, nell'ambito delle quali l'intermediario cedente riprenda in locazione (1) l'immobile ceduto, possono ritenersi computabili nel capitale primario di classe 1, ai sensi dell'art. 26, par. 1, lett. c) CRR se risultano stabili e nella piena disponibilità dell'intermediario cedente (2) e se sono effettivamente in grado di coprire i rischi e assorbire le prime perdite dell'intermediario immediatamente e senza limiti o restrizioni (cfr. art. 26, par. 1, secondo comma CRR).

La sussistenza dei requisiti in parola deve essere verificata in particolare nei casi in cui tali elementi siano generati attraverso operazioni che, analizzate nel loro complesso, possano pregiudicare il carattere della stabilità e della piena disponibilità per l'intermediario dell'elemento patrimoniale.

A tali fini sono considerati anche gli effetti di eventuali altri contratti collegati all'operazione o altri rapporti obbligatori tra l'intermediario cedente e il cessionario (ad esempio: erogazione di finanziamenti per l'acquisto degli immobili; clausole, incluse le opzioni *call* e i diritti di prelazione, che consentano all'intermediario di riacquistare, in tutto o in parte, gli immobili ceduti; altre operazioni, quali cartolarizzazione di finanziamenti attraverso ABS o utilizzo di veicoli di investimento come gli OICR).

Da un punto di vista prudenziale, tali operazioni sono trattate come segue:

(1) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità dell'intermediario.

(2) Sotto il profilo contabile, è consentito rilevare in bilancio la plusvalenza da cessione d'immobili qualora siano rispettate tutte le condizioni – previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS – che devono verificarsi affinché si abbia una *true sale* degli immobili. A tal fine rilevano i test di *derecognition* e di consolidamento che gli intermediari/gruppi cedenti sono tenuti ad effettuare e che sono sottoposti al vaglio dei revisori contabili. In tale ambito, fra l'altro, la *governance* dei soggetti cessionari, e di conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, è un profilo rilevante per stabilire se si è in presenza di una *true sale*. Inoltre, la Banca d'Italia può, caso per caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di gruppo finanziario e di vigilanza consolidata: a) individuare una composizione del gruppo diversa da quella comunicata, verificando in particolare se esistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB; b) richiedere l'assoggettamento a consolidamento integrale o proporzionale di società bancarie o finanziarie quando a suo giudizio si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

1. l'utile riveniente dall'operazione può essere computato nel limite della quota finanziata, in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi rispetto all'intermediario cedente. Tale quota può essere determinata in misura pari al rapporto tra: a) l'ammontare del capitale e del debito del cessionario detenuto da soggetti terzi rispetto all'intermediario o al gruppo finanziario cedente; b) il totale del capitale e del debito del cessionario (3). Nell'ammontare del capitale e del debito sono incluse eventuali posizioni in bilancio e "fuori bilancio" verso la cartolarizzazione dei crediti concessi, direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (4) (5);
2. l'ammontare dell'utile, così determinato, può essere computato nel capitale primario di classe 1 nel caso sia stabile, per l'assenza, ad esempio, di opzioni call, diritti di prelazione (6) o clausole simili che consentano all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti.

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al punto 1), sono ammesse clausole contrattuali, diverse dalle opzioni *call*, che consentano al cedente o al detentore di riacquistare in qualunque momento, su iniziativa del cessionario o del detentore, gli immobili, i titoli ABS o le quote di OICR, entro il limite globale del 10% del valore complessivo degli immobili ceduti. Tale limite globale può essere superato soltanto ove il cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale, tali da minare il suo equilibrio finanziario o determinare il mancato rispetto di previsioni legislative o di vigilanza (7).

5.1 Comunicazioni alla Banca d'Italia

La decisione di cedere una quota rilevante (8) del patrimonio immobiliare ad uso funzionale con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente deve essere attentamente valutata dagli organi di vertice dell'intermediario o della capogruppo e preventivamente portata a conoscenza della Banca d'Italia.

A tal fine, gli intermediari finanziari e le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli. Se del caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza di circostanze che comportano il disconoscimento delle operazioni a fini prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati.

(3) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 e l'intermediario cedente ha finanziato per il 20 per cento il soggetto cessionario, l'utile da cessione astrattamente "computabile" è pari a 80. La sua concreta computabilità dipende dal rispetto dei requisiti di permanenza di cui al successivo punto 2.

(4) Tali posizioni includono gli impegni di acquisto dei titoli della cartolarizzazione, delle quote di OICR o degli immobili e ogni altra forma di supporto, direttamente o indirettamente, fornita all'operazione; tra queste rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon esito dei crediti per canoni di locazione.

(5) In coerenza con il trattamento previsto ai fini dei fondi propri, gli immobili ceduti sono inclusi tra le attività di rischio ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e tra gli immobili detenuti ai fini del margine disponibile, nella misura della quota non finanziata da soggetti terzi rispetto all'intermediario o al gruppo finanziario cedente.

(6) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

(7) Si fa riferimento, ad esempio, al divieto per i fondi immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al 60% dell'attivo.

(8) Assumono rilievo le operazioni, anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

6. Avviamento fiscalmente deducibile

Lo IAS 12 *Income taxes* (par. 21) non consente – come regola generale – di rilevare la fiscalità differita passiva a fronte dell'avviamento pagato in un'operazione di aggregazione aziendale (*business combination*) quando l'avviamento stesso non sia fiscalmente deducibile.

Nei casi invece in cui l'avviamento sia fiscalmente deducibile, lo IAS 12 stabilisce (par. 21B) l'obbligo di rilevare la fiscalità differita passiva che emerge a seguito del graduale ammortamento fiscale dell'avviamento stesso.

In tali casi si fa presente che, a fini prudenziali, l'avviamento va dedotto dal capitale primario di classe 1 al netto della corrispondente fiscalità differita passiva.

7. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

Con riferimento all'applicazione dell'art. 39, par. 2 CRR, si precisa che, nel caso di rilevazione, all'interno di un medesimo intermediario, di più DTA (9) connesse con affrancamenti multipli di un medesimo avviamento, il riconoscimento nel capitale primario di classe 1 dei benefici connessi con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento – operati nell'ambito di un medesimo gruppo a livello consolidato o di un medesimo intermediario a livello individuale – si ha solo quando le connesse DTA si tramutano in fiscalità corrente.

A tal fine, la quota di DTA determinata da un singolo intermediario oppure da un medesimo gruppo su di un medesimo avviamento andrà dedotta dal capitale primario di classe 1 limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale (10).

(9) Il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto un particolare trattamento tributario per le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets* – DTA) relative alle svalutazioni dei crediti, all'avviamento e alle altre attività immateriali.

(10) A titolo di esempio, si ipotizzi che nell'anno T l'intermediario X abbia DTA riferibili ad avviamento per 100 e che nello stesso anno ponga in essere un'operazione che dia luogo a DTA da affrancamento riferibili a un medesimo avviamento per un ulteriore importo pari a 50. Si supponga, altresì, che queste ultime DTA diminuiscano solo per effetto del "rigiro" in conto economico di un importo pari a 5 in ciascuno dei successivi 10 anni. In tale situazione, l'intermediario X rileverebbe tra gli elementi negativi del capitale primario di classe 1 il 31 dicembre dell'anno T un importo pari a 50, il 31 dicembre dell'anno T+1 un importo pari a 45 e così via.